



CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio Federale del 01/07/23

INDICE

PREMESSE

- Art. 1) La Federazione Italiana Giuoco Squash
- Art. 2) Codice Etico
- Art. 3) - Ambito di applicazione
- Art. 4) - Natura delle disposizioni
- Art. 5) - Definizione ed osservanza del Codice etico

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

- Art. 6 - Conformità a leggi e regolamenti e politica sociale
- Art. 7 - Regole di comportamento
- Art. 8 - Doveri di imparzialità
- Art. 9 - Doveri di riservatezza
- Art. 10 - Conflitto di interessi
- Art. 11 - Rapporti con la stampa
- Art. 12 - Attività collaterali
- Art. 13 - Regali e benefici

TITOLO 2 - RISORSE UMANE

- Art. 14 - Selezione del personale
- Art. 15 - Costituzione del rapporto di lavoro
- Art. 16 - Gestione e formazione del personale
- Art. 17 - Formazione e sviluppo del personale

TITOLO 3 - RAPPORTI CON I FORNITORI E COMPORTAMENTO NEGLI APPALTI, NEGOZIAZIONI E

CONTRATTI

- Art. 18 - Condotta negli acquisti di beni e servizi
- Art. 19 - Comportamento delle ditte concorrenti ed appaltatrici
- Art. 20 - Comportamento del dipendente
- Art. 21 - Regali, donazioni e benefici
- Art. 22 - Doveri del dirigente
- Art. 23 - Selezione dei collaboratori esterni

TITOLO 4 - PREVENZIONE DEI RISCHI, TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA E SALUTE NELLE ATTIVITA' SOCIALI

Art. 24 - Sicurezza e salute.

TITOLO 2 - PRINCIPI E RESPONSABILITÀ ETICHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 25 – Rispetto del Codice da parte di dirigenti, dipendenti, tecnici e collaboratori

Art. 26 - Rispetto del Codice da parte di genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale

Art. 27 – Indicazioni per i minorenni

TITOLO 5 - MECCANISMI DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Attuazione, controllo e sistema sanzionatorio

PREMESSA

Art. 1 - La Federazione Italiana Giuoco Squash

La Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS), fondata il 23 marzo 1985, è costituita da tutte quelle Società e Associazioni, che, nel territorio dello Stato Italiano, praticano lo Squash, escludendo dai propri intendimenti ogni fine di lucro, e che si impegnano ad osservare lo Statuto e i regolamenti della FIGS.

La FIGS è un'Associazione, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 numero 15, è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. La disciplina sportiva praticata dalla FIGS è il giuoco dello squash.

La FIGS è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); è federata con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che è organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, in qualità di Federazione Sportiva Nazionale e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso ed è la sola, da esso qualificata, a disciplinare l'attività di Squash in Italia.

La FIGS aderisce alla World Squash Federation (WSF), alla European Squash Federation (ESF) ed a qualsiasi altra Organizzazione, che verrà ritenuta idonea, dal Consiglio Federale, al perseguimento dei propri fini istituzionali.

I fini istituzionali della FIGS sono:

- a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport dello Squash, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio italiano.
- b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività nazionale, nonché internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalla WSF, dalla ESF e dal CONI;
- c) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali, nonché di quelli degli Affiliati e degli Aderenti, con particolare riguardo alla formazione ed all'aggiornamento dei Tecnici di Squash, per l'attività giovanile e scolastica, l'attuazione di programmi di formazione degli atleti;
- d) la tutela, nell'ambito della propria organizzazione sportiva, della salute degli atleti e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'esercizio della loro attività sportiva, anche attraverso l'adesione, incondizionata alle norme sportive antidoping del CONI;
- e) la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza.

L'attività sportiva della FIGS è attività dilettantistica e si svolge in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della WSF e della ESF, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI.

La FIGS svolge l'attività sportiva e la relativa attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

La FIGS compie, in generale, tutti gli atti, inclusa la costituzione di propri centri sportivi, rivolti, direttamente o indirettamente, alla realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 2 - Codice etico

Il presente Codice etico (Codice) individua i valori che costituiscono l'etica federale e reca una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano presso la FIGS nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nella organizzazione federale. Specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza previsti per i dipendenti e contribuisce a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto dei valori di imparzialità, riservatezza e trasparenza, riconducibili all'etica propria del pubblico servizio.

Particolare attenzione è prestata alla sezione che riguarda i principi e le responsabilità etiche nell'ambito delle attività sportive. L'adozione di principi e di responsabilità etiche nell'ambito della gestione delle attività sportive federali risponde alla necessità di prevenire quei comportamenti che possono essere causa, sia diretta, sia indiretta, della commissione di reati, tra cui i maltrattamenti, le violenze e gli abusi nei confronti dei soggetti di minore età.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il Codice si applica a tutti i dipendenti, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo, o di rapporti che comportino una prestazione di opera o la fornitura di un servizio ed a persone autorizzate a frequentare gli uffici per effettuare studi e ricerche.

Il Codice si applica, altresì, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione federali ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno della Figs, alle persone di minore età ed ai genitori/tutori/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i quali dovrebbero costituire parte integrante del sistema di controllo interno atto a prevenire i reati ed a fissare i principi generali e di comportamento etici ai quali dovrebbero conformarsi tutti i destinatari del presente Codice.

Art. 4 - Natura delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel Codice integrano le leggi civili e penali, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede, cui tutti i cittadini sono tenuti.

Per quanto riguarda i dipendenti il rispetto della presente normativa è parte integrante delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 2104 e 2105 del codice civile e degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Tutti i soggetti che interagiscono, tra loro e con la persona di minore età, nell'ambito dell'organizzazione sportiva, , indipendentemente dal loro ruolo, devono non solo rispettare il Codice Etico, ma anche mettere in atto tutte le azioni per la sua conoscenza e per la sua applicazione da parte di tutti gli altri soggetti.

Art. 5 - Definizione ed osservanza del Codice etico

Copia del presente Codice è consegnata ad ogni componente del Consiglio Federale e del Collegio Sindacale; viene distribuita a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti i collaboratori, a vario titolo, Dirigenti e tesserati, maggiorenni e minorenni, al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

I soggetti sopra indicati sono, pertanto, tenuti a conoscere il contenuto del Codice, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione. In caso di dubbio su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al responsabile della unità organizzativa di appartenenza o all'organo federale di cui si è componente.

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 6 - Conformità a leggi e regolamenti e politica sociale

Tutte le attività federali devono essere espletate in conformità alla legge e secondo le procedure interne; i comportamenti posti in essere sono ispirati alla massima correttezza dal punto di vista gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei riscontri contabili.

La FIGS opera, altresì, nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti nei paesi in cui svolge la propria attività.

Gli amministratori ed i dipendenti, nonché coloro che a vario titolo operano con la FIGS stessa, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la medesima opera.

La FIGS non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati politici organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

Art. 7 - Regole di comportamento

Tutti devono essere a conoscenza delle normative che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenziali comportamenti.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.

Tutti nell'ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a correttezza trasparenza e reciproco rispetto.

Non si deve abusare del ruolo rivestito all'interno della Federazione, né porre in essere atti contrari ai doveri di ufficio, né omettere o posticipare un atto per interessi personali.

Nelle relazioni con l'esterno, le comunicazioni devono essere preventivamente autorizzate e devono essere adeguatamente motivate e documentate.

Informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per rapporti professionali o per ragioni di ufficio, non possono essere utilizzati, salvo autorizzazione in tal senso da parte del responsabile dell'ufficio di competenza o dell'organo federale del quale si è componente.

Art. 8 - Doveri di imparzialità

Tutti devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la FIGS.

Tutti devono astenersi dall'effettuare pressioni indebite e, qualora subiscano pressioni o richieste di favore che riguardino la propria o l'altrui attività all'interno della FIGS, devono informare il responsabile dell'ufficio di appartenenza o l'organo federale del quale sono componenti.

Fermo il diritto di associazione ed il diritto di adesione a partiti politici e sindacali, il dipendente in caso di adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, i cui indirizzi possono influenzare lo svolgimento delle funzioni di ufficio, deve darne comunicazione alla FIGS.

Art. 9 - Doveri di riservatezza

Tutti coloro che operano per qualsiasi titolo per conto della FIGS sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che abbiano carattere di riservatezza, salvo specifica autorizzazione e nei casi previsti dal legislatore.

Non è consentito l'accesso a terzi ad atti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dal legislatore ed in conformità alle prescrizioni interne.

E' necessario acquisire e trattare solo dati necessari per le finalità dell'ufficio di appartenenza ed in diretta connessione con le proprie funzioni e prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati.

Art. 10 - Conflitto di interessi

E' necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.

E' necessario astenersi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità; parimenti, in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della FIGS.

Nei casi di cui al presente articolo, gli interessati devono informare tempestivamente il responsabile dell'ufficio dal quale dipendono o l'organo societario del quale sono componenti.

Art. 11 - Rapporti con la stampa

Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, riguardanti le attività della FIGS, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del responsabile dell'ufficio di appartenenza e previo consenso della Presidenza Federale.

Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della FIGS.

Art. 12 - Attività collaterali

Non è consentito svolgere attività che possano ledere l'immagine della FIGS o che contrastino con i doveri di ufficio o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla Federazione. Le strutture ed i beni della FIGS devono essere destinati esclusivamente all'espletamento degli scopi statutari.

Art. 13 - Regali e benefici

Non è consentito accettare doni, beni ed altre utilità in relazione a rapporti esterni, anche di natura privata, connessi al proprio rapporto di lavoro presso la FIGS con eccezione dei regali di modico valore.

Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità eccedenti un modico valore o si ricevano pressioni illegittime, è necessario darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza. Non si devono offrire, in nessun modo o forma, doni, beni ed altre utilità, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, a soggetti con i quali vengono posti in essere rapporti connessi all'espletamento delle funzioni assegnate.

TITOLO 2 - RISORSE UMANE

Art. 14 - Selezione del personale

La selezione del personale dipendente e quella dei collaboratori esterni è effettuata senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza, di professionalità e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Art. 15 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto ed al momento della costituzione del rapporto di lavoro l'interessato riceve tutte le informazioni relative alle funzioni e mansioni da svolgere, agli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 16 - Gestione e formazione del personale

Nella gestione del personale viene evitata qualsiasi forma di discriminazione e viene garantita pari opportunità. Le decisioni prese sono basate sui profili posseduti, sulle competenze e su considerazioni di merito. Viene, altresì, contrastato qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo, affinché l'autorità venga esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.

Art. 17 - Formazione e sviluppo del personale

Il personale è un fattore indispensabile per salvaguardare ed accrescere il valore della Federazione. Vengono, quindi, previsti specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze da parte di ciascun addetto; per quanto riguarda i dirigenti ed i responsabili di funzioni, gli stessi utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella propria struttura,

favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori e creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.

TITOLO 3 - RAPPORTI CON I FORNITORI E COMPORTAMENTO NEGLI APPALTI, NEGOZIAZIONI E CONTRATTI

Art. 18 - Condotta negli acquisti di beni e servizi

La selezione dei fornitori, l'acquisto di beni e servizi, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo la legislazione in vigore e secondo le procedure interne, nel rispetto dei principi previsti nel presente Codice.

In particolare: non viene precluso ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, assicurando ad ogni gara una concorrenza sufficiente (considerando almeno nella selezione del fornitore tre imprese) ed adottando nella scelta criteri oggettivi e documentabili; viene, inoltre, garantita la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto mediante un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate, la conservazione dei documenti ufficiali di gara e di quelli contrattuali per i periodi stabili dalla normativa vigente e dalle procedure interne di acquisto.

Art. 19 - Comportamento delle ditte concorrenti ed appaltatrici

La ditta concorrente o appaltatrice deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte; deve astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare "le norme per la tutela della concorrenza e del mercato", contenute nella legge n. 287/1990.

Deve segnalare alla FIGS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità nelle fasi di svolgimento della gara e durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato; deve, altresì, segnalare qualsiasi richiesta anomala da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le relative decisioni inerenti alla gara od al contratto ed alla sua esecuzione.

Art. 20 - Comportamento del dipendente

Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese interessate, non ritarda né affida ad altri dipendenti lo svolgimento delle proprie attività.

Non utilizza per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e mantiene la massima riservatezza sui procedimenti di gara e sui nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione.

Mantiene una posizione di indipendenza, al fine di prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi e si astiene dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Informa il dirigente della propria partecipazione ad organismi i cui interessi siano connessi all'attività gestionale dell'ufficio.

Si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti entro il quarto grado o di conviventi ed in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

Non accetta da soggetti che non siano la FIGS retribuzioni od altre prestazioni cui è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio, né accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso forniture od appalti della FIGS o ne abbiano avuto nel biennio precedente.

Art. 21 - Regali, donazioni e benefici

Nelle trattative e negoziazioni con i fornitori nell'esercizio del contratto sono vietati regali, benefici (sia diretti che indiretti), per ottenere un trattamento più favorevole, salvo quelli di uso di modico valore.

Il dipendente non chiede, né accetta per sé o per altri regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da parte di fornitori, appaltatori, ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti della FIGS.

Art. 22 - Doveri del dirigente

Tutti gli obblighi previsti per i dipendenti devono essere osservati dal dirigente, il quale è tenuto, altresì, a vigilare sull'operato dei medesimi ed a collaborare attivamente ai controlli disposti dall'amministrazione, da autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria.

Art. 23 - Selezione dei collaboratori esterni

La selezione dei collaboratori esterni viene effettuata tra persone ed imprese di un certo livello, secondo criteri di merito, competenza e professionalità ed in base alle esigenze della Federazione.

Gli stessi devono agire con lealtà ed adempiere agli obblighi sottoscritti nel relativo contratto, nel rispetto dei principi etici espressi nel presente Codice.

TITOLO 4 - PREVENZIONE DEI RISCHI, TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA E SALUTE NELLE ATTIVITA' SOCIALI

Art. 24 - Sicurezza e salute.

Impegno costante e prioritario della Federazione sono la prevenzione dei rischi, la tutela della salute e sicurezza nello svolgimento delle attività sociali nonché la tutela dell'ambiente.

Infatti la Federazione opera affinché tutte le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

A tal fine una struttura interna realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso l'adozione di idonee tecnologie.

TITOLO 5 - PRINCIPI E RESPONSABILITÀ ETICHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 25 – Rispetto del Codice da parte di dirigenti, dipendenti, tecnici e collaboratori

Considerata l'importanza, l'influenza e la responsabilità di chi opera nei confronti degli atleti, in particolare delle persone di minore età, i dirigenti, i dipendenti, i tecnici, i collaboratori, federali o delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate o aderenti, si impegnano al rispetto ed all'attuazione dei seguenti principi:

a. **Superiore interesse della persona di minore età:**

in tutte le decisioni che riguardano le persone minorenni, far prevalere, sempre, il loro superiore interesse.

b. **Uguaglianza:**

rispettare ogni soggetto minorenne senza alcuna discriminazione, senza preferenze o favoritismi, promuovendo un ambiente inclusivo volto specificatamente alla valorizzazione di ogni diversità.

c. **Legalità:**

rispettare e far rispettare, alle persone minorenni di cui ha la responsabilità, il principio di legalità, le leggi, nonché il principio del fair play, attraverso una informazione adeguata, fornita con un linguaggio comprensibile ed adatto all'età del soggetto destinatario.

d. **Ascolto del minorenne:**

ascoltare, con la dovuta attenzione e continuità, la persona minorenne, impegnandosi a recepirne le opinioni, i pensieri, le volontà, i bisogni, le preoccupazioni e le necessità, nel rispetto della sua dignità personale.

e. **Linguaggio:**

promuovere un linguaggio rispettoso, inclusivo e non violento, in tutti i contesti, compresi quelli virtuali, trasmettendo fiducia ed entusiasmo, incoraggiando, motivando e correggendo, senza mortificare o utilizzare l'uso della forza.

f. **Rispetto del Benessere:**

fare tutto, ciò che è nelle proprie possibilità, per garantire il benessere dell'atleta minorenni, nonché per assicurarne, durante l'attività sportiva, la protezione e le cure necessarie, astenendosi da comportamenti che potrebbero ledere la sua dignità e la sua sfera personale e privata;

allertare, chi di competenza, qualora una persona di minore età denunci un caso di maltrattamento, violenza e/o abuso o riporti elementi che facciano sospettare che egli stesso od altri soggetti minorenni stiano vivendo una situazione pregiudizievole del benessere personale.

g. **Rispetto dell'integrità personale:**

rispettare e far rispettare l'integrità personale, fisica, morale e psicologica dell'atleta minorenni, impegnandosi ad evitare ed a rimuovere, anche di concerto con l'Ente Sportivo interessato, i genitori/tutori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tutte le posizioni di abuso, di soggezione e di maltrattamento, poste in essere ai danni di qualunque minorenni.

h. **Alleanza staff-genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale:**

collaborare, concretamente e fattivamente, con i genitori/tutori/o con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale delle persone di minore età per il raggiungimento di un sano sviluppo della persona e delle capacità psicosociali; ciò, attraverso la costruzione graduale di un'alleanza, tra loro ed i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che si basi sul rispetto della diversificazione dei ruoli e degli scopi educativi.

i. **Sviluppo, crescita ed etica sociale:**

insegnare i valori etici che derivano dalla pratica sportiva nonché l'attenzione al sociale ed al rispetto dell'ambiente circostante.

j. **Rispetto della privacy:**

rispettare e a far rispettare la privacy della persona minorenni ed ostacolare e rimuovere ogni e qualsiasi atto di ingerenza, anche a mezzo social, nella sua sfera personale e privata.

Art. 26 - Rispetto del Codice da parte di genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale

Il Codice Etico, facendo riferimento al contenuto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, deve essere recepito anche dai genitori e dai tutori e/o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In particolare, con il Codice, i genitori/tutori e/o coloro che esercitano la respon-

sabilità genitoriale si impegnano, in collaborazione e di concerto con i dirigenti, i dipendenti, i tecnici, i collaboratori, federali o delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate o aderenti, al rispetto e all'attuazione dei seguenti principi:

- a. **Uguaglianza:**
di cui lettera b. del precedente articolo.
- b. **Legalità:**
di cui lettera c. del precedente articolo.
- c. **Ascolto del minore:**
di cui lettera d. del precedente articolo.
- d. **Rispetto del Benessere:**
rispettare il diritto al gioco ed allo sport dei soggetti di minore età, affinché venga garantito il benessere psico-fisico, sociale e relazionale degli stessi.
- e. **Rispetto dell'integrità personale:**
rispettare e far rispettare l'integrità personale, fisica, morale e psicologica delle persone di minore età, monitorando tutte le posizioni di autorità, oltre a segnalare, a chi di competenza, ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso dei quali, in qualche modo, vengano a conoscenza.
- f. **Rispetto dell'educatore/istruttore:**
rispettare e ad insegnare a rispettare, al/alla minore, l'educatore/istruttore quale soggetto che compartecipa alla sua crescita personale, oltre che sportiva.
- g. **Rispetto della privacy:**
di cui lettera j. del precedente articolo.

Art. 27 – Indicazioni per i minorenni

Tutti i soggetti, destinatari dei dettami contenuti nel presente Codice, sono impegnati a difendere e promuovere:

1. i diritti delle persone minorenni, compreso il diritto all'integrità fisica e mentale;
2. il rispetto del benessere, la dignità, la non discriminazione;
3. il rispetto della privacy;
4. l'accesso a mezzi efficaci per riportare e denunciare la violazione dei diritti.

Al fine di stimolare il soggetto di minore età ad un corretto comportamento ed a prevenire situazioni di maltrattamento, violenza o abuso è necessario:

- a. incoraggiarne la partecipazione, come soggetto attivo della propria protezione e quella dei propri pari;

- b. rendere ogni piccola e piccolo atleta consapevole dei propri diritti e dei propri doveri;
- c. promuovere un ambiente di apertura all'ascolto, affinché ogni piccola e piccolo atleta possa esprimere le proprie idee, opinioni, timori, preoccupazioni e problematiche.

Di seguito si riportano alcuni esempi di principi, pensati per le piccole atlete e per i piccoli atleti, come suggerimento per l'adozione di un comportamento corretto, durante l'attività sportiva, che potrebbe aiutarli nel caso si trovino in condizioni di disagio, di difficoltà o di sofferenza con un adulto o con un loro compagno.

- **Uguaglianza:**

siamo tutti uguali; non esiste, nello sport, alcuna differenza tra gli atleti e se si nota qualche diversità di trattamento nei propri confronti o nei confronti di un compagno o di una compagna di sport, rivolgersi, senza alcun timore, al proprio genitore/tutore o ad un adulto.

- **Legalità:**

le regole vanno rispettate nello sport e nella vita: questo non vale solo per i minorenni, ma anche per gli adulti; non avere timore a confidarsi se si nota un adulto che ha violato o viola una regola, parlandone, senza timori di sorta, con il proprio genitore/tutore o con un adulto.

- **Rispetto del benessere:**

essere coscienti che ai propri genitori/tutori, ai dirigenti, ai tecnici ed ai collaboratori, federali o delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate o aderenti, sono interessati unicamente al vostro benessere;

divertirsi nello svolgere la propria attività sportiva ed informare, i propri genitori/tutori o un adulto, se qualcuno compie azioni che provocano un proprio disagio od un proprio malessere;

- **Rispetto dell'integrità personale:**

il contatto fisico nella vita e nello sport è naturale; se però qualcuno dà fastidio nel cercare contatto fisico, od insiste per averlo, provocando ansia, disagio, paura e/o sofferenza, rivolgersi subito ai propri genitori/tutori o ad un adulto;

ricordarsi di riferire, ai propri genitori/tutori o ad un adulto, qualsiasi situazione di maltrattamento, violenza e/o abuso che stia subendo qualcun'altro.

- **Rispetto della privacy:**

il rispetto della vostra privacy o riservatezza è importante. Se si nota che qualcuno, un compagno di squadra od un adulto, sta facendo foto o video mentre vi trovate in una situazione di intimità, come, ad esempio nello spogliatoio, rivolgersi, subito, propri genitori/tutori o ad un adulto;

a propria volta:

- a. non interferire con la privacy dei coetanei;
- b. non pubblicare sui social network contenuti che riguardano altri, a loro insaputa o senza il loro permesso od in contrasto con la loro volontà.

- **Rispetto dell'educatore/istruttore:**

il rispetto per l'educatore/istruttore è dovuto, ma un buon educatore/istruttore non provocherà mai ansia, disagio, paura o sofferenza; va raccontato ai propri genitori/tutori o ad un adulto se si provano questi disagi anche nel rapporto con il proprio educatore/istruttore.

- **Ascolto:**

non dimenticare che c'è sempre almeno un adulto di cui ci si può fidare; non si deve, dunque, aver paura o provare disagio nel raccontare: prima si racconta, prima si possono eliminare le situazioni di sofferenza nelle quali ci si viene a trovare.

TITOLO 6 - MECCANISMI DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Attuazione, controllo e sistema sanzionatorio

Con riferimento alle notizie di possibile violazione delle norme contenute nel Codice, ciascuno dovrà rivolgersi al dirigente dell'unità organizzativa di appartenenza e/o alla Presidenza Federale.

La FIGS garantirà che nessuno possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni del Codice, ed a seguito della segnalazione la stessa farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

Nel caso in cui il Segretario Generale sia direttamente interessato ne riferisce al Presidente; mentre un componente del Consiglio Federale ne informa il Consiglio stesso ed un componente del Collegio sindacale ne informa il Collegio Sindacale.

Tutti nella FIGS facilitano ed accertano il rispetto del Codice da parte dei destinatari e ne promuovono la conoscenza.

Il Consiglio Federale provvede alla formulazione e all'approvazione delle proposte di aggiornamento del Codice.

La violazione dei principi fissati nel presente codice compromette il rapporto fiduciario tra la FIGS ed i propri amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, tesserati e sarà perseguita dalla stessa FIGS con tempestività attraverso provvedimenti disciplinari adeguati.

La Federazione a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti con soggetti che non operino nel rispetto della normativa vigente e secondo i valori e principi previsti dal Codice.

Il Consiglio Federale svolge le funzioni di Organo di controllo interno, di cui al Modello organizzativo adottato ai sensi del dlgs n. 231/2001, ha il compito di verificare la notizia di violazione del Codice; ha, altresì, facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati; suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice, anche sulla base delle segnalazioni ricevute ed in caso di violazione di significativa rilevanza sottopone la fattispecie ai soggetti competenti per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.